



# COMUNE DI PIEVE DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

*(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_)*

## **INDICE GENERALE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione dei rifiuti
- Art. 3. Definizioni
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

### **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

- Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. Soggetti passivi

### **TITOLO III – TARIFFE**

- Art. 8. Costo di gestione
- Art. 9. Determinazione della tariffa
- Art. 10. Articolazione della tariffa
- Art. 11. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 12. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 13. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 14. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 16. Attività Ricettive complementari
- Art. 17. Scuole statali
- Art. 18. Tributo Provinciale (TEFA)

### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

- Art. 19. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 21. Agevolazioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani
- Art. 22. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 23. Agevolazioni per avvio a riciclo di rifiuti urbani
- Art. 24. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

### **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Modalità di versamento
- Art. 30. Riscossione e scadenze di versamento
- Art. 31. Funzionario responsabile del tributo
- Art. 32. Accertamento
- Art. 33. Sanzioni ed interessi

- Art. 34. Rimborsi e compensazioni
- Art. 35. Importi minimi
- Art. 36. Contenzioso
- Art. 37. Rateizzo del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 38. Riscossione coattiva

#### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 39. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 40. Clausola di adeguamento

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "TARI" diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché dalla Legge n. 160 del 30.12.2019 che abolisce l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa del tributo TARI, ai sensi del comma 651 della Legge 147/2013, si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quelle disposte da ARERA e ai criteri di articolazione delle tariffe stabiliti con il presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2**

#### **GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo n. 116 del 03.09.2020, dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio, dal contratto di servizio con il gestore nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento e dalle deliberazioni dell'autorità di regolazione ARERA.

### **ART. 3**

#### **DEFINIZIONI**

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di

- pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
    - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
  - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  - l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- y) «locali», le strutture, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno.

- z) «aree scoperte», sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.

#### **ART. 4**

##### **SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
  - d) i rifiuti radioattivi;
  - e) i materiali esplosivi in disuso;
  - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
  - a) le acque di scarico;
  - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.



## **ART. 5**

### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **ART. 6**

#### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'art. 27 del presente Regolamento, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività dell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Sono soggette alla categoria 22 (Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta):

- a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica.
  - b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.
7. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà comunicare entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

<b>Tipologia di attività</b>	<b>%le di abbattimento</b>
TIPOGRAFIE - STAMPERIE - VETRERIE	<b>50%</b>
FALEGNAMERIE	<b>80%</b>
AUTOCARROZZERIE	<b>60%</b>
AUTOFFICINE - GOMMISTI	<b>60%</b>
AUTODEMOLIZIONI	<b>50%</b>
LABORATORI ARTIGIANALI - OPIFICI	<b>60%</b>
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	<b>50%</b>
LAVANDERIE E TINTORIE	<b>70%</b>
VERNICIATURA – GALVANOTECNICI - FONDERIE	<b>80%</b>
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	<b>80%</b>
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI	<b>60%</b>

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
  - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
  - f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
  - g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
  - i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
  - j) le aree adibite in via esclusiva al transito, alla sosta gratuita dei veicoli, alla movimentazione mezzi e alle aree verdi destinate ad ornamento;
  - k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
  - l) i locali dichiarati inagibili/inabitabili dall'autorità competente e comunque sino all'altezza di m. 1,60 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno tre lati verso l'esterno;
  - m) le superficie adibite all'allevamento degli animali;
  - n) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli.
8. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.

9. La tassa rifiuti non si applica a:
- a) unità immobiliari chiuse, inutilizzate, prive di mobili e suppellettili e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Le pertinenze, se non effettivamente inutilizzate, sono soggette alla stessa tassazione dell'unità immobiliare di riferimento;
  - b) Sono esenti le utenze prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);
  - c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine dei lavori, purché effettivamente non utilizzate;
  - d) le unità immobiliari dichiarate inagibili/inabitabili dall'autorità competente;
  - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso;
  - f) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone e simili.
10. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, le rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
11. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
12. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

## **ART. 7**

### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo o detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. È comunque fatta salva

l'applicazione del tributo in capo al titolare del diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie anche per periodi superiori a sei mesi, qualora questi faccia esplicita richiesta di accollo, ai sensi della legge 212/2000 come meglio disciplinato dall'art. 1 del DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Pertanto il suddetto gestore dei servizi comuni è responsabile in solido dell'obbligazione tributaria con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo.
5. Il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari all'amministratore di condominio o chiedere la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali (per ogni singola unità immobiliare) o delle aree utilizzate in via esclusiva, anche in relazione alle utenze dei servizi di rete in caso di gestione centralizzata (acqua, riscaldamento, ecc.), nel pieno rispetto della disciplina il trattamento dei dati personali (ex art. 5 lettera e) del regolamento UE 2016/679 "Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento".
6. I cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, titolari di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale in Italia per l'unità abitativa considerata direttamente adibita ad abitazione principale, versano annualmente la TARI in misura ridotta di due terzi a condizione che tale immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso, ex art. 9 bis, comma 2, del D.L. n. 47 del 28.03.2014, convertito nella Legge 23.05.2014 n. 80.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **ART. 8**

##### **COSTO DI GESTIONE**

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e alle norme del presente Regolamento.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno dal Piano Finanziario elaborato e validato dai soggetti indicati da ARERA, a cui l'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 assegna le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/95".
3. Gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo

normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 ed il metodo tariffario (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il servizio finanziario dell'ente raccoglie i dati di cui al comma precedente, predispone tutti gli atti deliberativi necessari e conseguenti e cura la trasmissione del piano finanziario validato ad ARERA nei termini previsti dalla normativa vigente.
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta dall'ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. Qualora l'ente territorialmente competente, in difetto di normativa regionale, sia identificabile nel Comune, la procedura di validazione può essere svolta dal revisore dei Conti dell'ente oppure da una specifica struttura o unità organizzativa nell'ambito del Comune medesimo o di un'altra amministrazione territoriale, garantendo così adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale.
6. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, ed in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

## **ART. 9**

### **DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario validato secondo le modalità indicate nel precedente articolo, con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o entro un diverso termine stabilito dalla Legge.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatta salva l'applicazione di una diversa norma che disciplini la materia.

## **ART. 10**

### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività kb di cui alla tabella 2 all. 1 e coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il cui valore parametrico viene validato annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio Comunale.

#### **ART. 11**

##### **PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria comprende tutto il mese qualora l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree sia iniziata nei primi 15 giorni del mese stesso oppure da quello successivo qualora l'occupazione/detenzione sia iniziata dopo il 15<sup>a</sup> giorno e sussiste sino alla cessazione della disponibilità dell'immobile. Il mese di cessazione non è conteggiato se l'occupazione/detenzione cessa nei primi 15 giorni.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.
4. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **ART. 12**

##### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **ART. 13**

##### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri risultanti iscritti all'anagrafe ma temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), ad esclusione di quelli di cui all'art. 7 comma 6 del presente Regolamento, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

<b>Tabella per la determinazione del numero di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale</b>		
<b>Superficie (mq)</b>		<b>N° componenti</b>
<b>Da</b>	<b>a</b>	
<b>per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati</b>		<b>1</b>
<b>71,00</b>	<b>120,00</b>	<b>2</b>
<b>121,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3</b>
<b>151,00</b>	<b>200,00</b>	<b>4</b>
<b>201,00</b>	<b>250,00</b>	<b>5</b>
<b>Oltre</b>	<b>250,00</b>	<b>6</b>

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, ovvero qualora le stesse non siano pertinenza di utenze abitative.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale congruaggio nel caso di variazioni successivamente intervenute.



## **ART. 14**

### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **ART. 15**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sottoindicate:

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</li><li>02. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</li><li>03. Stabilimenti balneari</li><li>04. Esposizioni, autosaloni</li><li>05. Alberghi con ristorante</li><li>06. Alberghi senza ristorante</li><li>07. Case di cura e riposo</li><li>08. Uffici, agenzie, studi professionali</li><li>09. Banche ed istituti di credito</li><li>10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</li><li>11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</li><li>12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</li><li>13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto</li><li>14. Attività industriali con capannoni di produzione</li><li>15. Attività artigianali di produzione beni specifici</li><li>16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie</li><li>17. Bar, caffè, pasticceria</li><li>18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</li><li>19. Plurilicenze alimentari e/o miste</li><li>20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</li><li>21. Discoteche, night club</li><li>22. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta</li><li>23. Ospedali</li><li>24. Caserme</li><li>25. Cinematografi, teatri</li></ol> |
|--|

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

## **ART. 16**

### **ATTIVITA' RICETTIVE COMPLEMENTARI**

1. Sono strutture ricettive complementari quelle individuate dall'articolo 27 della L. R. n. 11/2013: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate, bed & breakfast, ecc.
2. È considerata utenza non domestica, con attribuzione della categoria economica degli alberghi senza ristorante, quella unità immobiliare o parte di essa, che sebbene formalmente destinata a "civile abitazione" sia di fatto adibita ad attività economica, in forma imprenditoriale. È fatto salvo, in caso di uso promiscuo, il pagamento del tributo per la parte di utenza domestica che si aggiunge all'importo dovuto per la parte che ospita l'attività economica (utenza non domestica). In caso di uso promiscuo, le superfici dei locali "comuni" (bagno, cucina, cantina, ecc.) è attribuita a ciascuna tipologia di utenza (domestica e non domestica) nella misura del 50% di quella dichiarata o risultante nella banca dati dell'ente, fatta salva diversa richiesta da parte del proprietario/titolare dell'attività economica. In ogni caso l'obbligazione tributaria è assolta dal soggetto proprietario/titolare dell'attività economica.
3. Per le attività gestite in forma non imprenditoriale, verrà applicata la categoria domestica, con l'assegnazione d'ufficio di un numero di componenti del nucleo familiare non inferiore a 2 (due). Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dei proprietari ed in parte all'attività gestita in forma non imprenditoriale:
  - a. Per la parte di superficie utilizzata e dichiarata dal proprietario e intestatario del tributo come abitazione di residenza, facendo riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data di emissione dell'avviso;
  - b. Per la parte di superficie utilizzata e dichiarata come attività ricettiva, su un numero di componenti del nucleo familiare non inferiore a 2 (due);
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'uno o

l'altro uso, compresa la mancata collaborazione da parte del contribuente che si rifiuta di produrre documentazione all'uopo o di consentire la diretta rilevazione, si fa riferimento all'attività economica risultante dal servizio dell'agenzia delle entrate o da altri elementi, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

#### **ART. 17**

##### **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

#### **ART. 18**

##### **TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)**

1. Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

#### **ART. 19**

##### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% sia sulla parte fissa che sulla parte variabile.  
La riduzione è concessa previa dichiarazione del contribuente circa il luogo di insediamento del compostaggio, identificato mediante foglio e mappale, e subordinata all'effettivo e appropriato utilizzo dello stesso. L'area di compostaggio deve necessariamente trovarsi nel territorio del Comune e deve essere posizionata in modo consono all'ambiente circostante. Il Comune è legittimato, tramite la Polizia locale, ad effettuare controlli presso i contribuenti per verificare l'effettiva presenza degli strumenti di compostaggio e il reale e corretto utilizzo degli stessi. L'infedele dichiarazione dei contribuenti circa il possesso dei composte o l'uso improprio del sistema di compostaggio comportano, oltre l'applicazione della tassa in misura piena, anche l'erogazione di una sanzione amministrativa così come previsto nell'apposita convenzione. Per quanto non previsto nel presente regolamento si demanda all'apposita convenzione tra Comune e contribuente.

2. Qualora vengano meno le condizioni, il contribuente deve darne avviso al Comune entro 30 giorni. Le riduzioni cessano di operare dal giorno in cui termina la pratica del compostaggio.

## ART. 20

### RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Alle aree scoperte utilizzate dai pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) quale area di somministrazione attrezzata (terrazze, marciapiedi, giardini o dipendenze) si applica la tariffa della propria categoria, ridotta al 50% sia nella parte fissa che nella parte variabile.
2. Il Consiglio Comunale, inoltre, può decidere che la tariffa si applichi in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, anche ad altri locali diversi dalle abitazioni ed alle aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione; il venir meno del diritto alla riduzione deve essere comunicata dal contribuente entro 60 giorni.

## ART. 21

### AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

## ART. 22

### OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui 21 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro i termini e con gli effetti stabiliti dalla normativa vigente.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in dotazione (quali bidoni, containers, tessere, chiavette, ecc.), il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo, di cui al comma 2, entro i termini, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune, tramite PEC, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale, di cui al comma precedente, a pena di decadenza.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte

9. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **ART. 23**

### **AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DI RIFIUTI URBANI**

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, c. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo.
4. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 5% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra l'effettiva quantità avviata al riciclo di rifiuti e la quantità determinata per l'attività in base ai coefficienti di produzione Kd, di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
5. La riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **ART. 24**

### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

## **ART. 25**

### **ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. La tassa è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nei seguenti casi:
  - a) abitazioni con un unico occupante ultraottantenne, risultante dalla situazione anagrafica: riduzione del 10%;
  - b) abitazioni con un nucleo familiare composto soltanto da due ultraottantenni, risultante dalla situazione anagrafica: riduzione del 10%;
  - c) abitazioni con un nucleo familiare comprendente disabili con invalidità del 100%, risultante dalla situazione anagrafica: riduzione del 10%;
2. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono cumulabili e sono concesse unicamente ai contribuenti residenti nel Comune di Pieve di Cadore, su domanda dell'avente diritto, da presentarsi nei termini di cui all'art. 27; l'unica deroga al principio di residenza viene prevista a favore di coloro che sono domiciliati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari.
3. L'agevolazione è riconosciuta anche per gli anni successivi fintanto che ne sussistano le condizioni. Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle stesse, entro 60 giorni dall'evento; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dalla normativa vigente.

## **ART. 26**

### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, relativamente alle utenze domestiche, ciascuna di esse opera sull'importo della tariffa base.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

## **ART. 27**

### **OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi della TARI presentano al Comune la dichiarazione relativa entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero

civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
5. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
6. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
7. La dichiarazione deve essere presentata da:
  - ⤴ per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - ⤴ per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - ⤴ per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
  - ⤴ Per le utenze di cui all'art 16 del presente regolamento, dal soggetto che destina i locali ad attività ricettive complementari, anche non imprenditoriali.
8. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

## **ART. 28**

### **CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
  - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
  - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
  - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;



- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

## **ART. 29**

### **MODALITÀ DI VERSAMENTO**

1. Il versamento della TARI deve essere effettuato, di norma, con modelli di pagamento unificati (F24), preventivamente compilati, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, fatta salva la facoltà di utilizzare altri strumenti previsti dalla normativa (PagoPa, ecc.).

## **ART. 30**

### **RISCOSSIONE E SCADENZE DI VERSAMENTO**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale della TARI dovuto in base alle dichiarazioni e alle risultanze anagrafiche, inviando ai contribuenti, gli Avvisi di Pagamento che contengono tutte le informazioni di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolamentazione per l'energia, reti e ambienti (di seguito denominata ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019, specificando, in particolare, per ciascuna utenza, le somme dovute per la TARI e per il Tributo Provinciale (TEFA), l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, i riferimenti catastali (se presenti nella banca dati) il numero dei componenti il nucleo familiare (per le utenze domestiche), la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, il periodo di effettiva occupazione nell'anno di riferimento, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate. Al contribuente è concesso di pagare l'intero tributo in unica soluzione.

## **ART. 31**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa, gestionale e informativa, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, con facoltà dello stesso funzionario di chiedere all'autorità gerarchicamente sovraordinata, nell'ambito dello stesso settore, di partecipare alle udienze in sua vece.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, può predisporre ed inviare questionari al contribuente, o all'amministratore di condominio, da restituirsi debitamente compilati e sottoscritti, entro 60 giorni dal ricevimento, richiedere dati e notizie agli altri uffici comunali, agli uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, disporre l'accesso ai locali (previa esibizione di apposito tesserino identificativo) ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale dell'ufficio da lui stesso delegato e/o della Polizia Locale, con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo ente.
3. Nel caso in cui non sia possibile reperire la documentazione necessaria, il funzionario responsabile può, altresì, rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte sottoscritte da un professionista abilitato.
4. Nei casi in cui sussistono dubbi sull'operato del contribuente, il funzionario responsabile o persona delegata, può, infine, invitare (telefonicamente o mediante posta ordinaria e/o elettronica e/o certificata) a presentarsi presso l'ufficio tributi per fornire i necessari chiarimenti.
5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino alle procedure di allineamento tra dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138

## **ART. 32**

### **ACCERTAMENTO**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo l'avviso di accertamento d'ufficio (per omessa denuncia) o in rettifica (per infedele denuncia) con le modalità previste dalla normativa in vigore, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

2. L'omesso o insufficiente versamento del tributo è accertato notificando al soggetto passivo l'avviso di accertamento d'ufficio (per omesso versamento) o in rettifica (per insufficiente versamento) con le modalità previste dalla normativa in vigore, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto Legislativo n. 446 del 1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo degli importi negli stessi indicati, oppure in casi di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e contiene l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche a fini dell'esecuzione forzata.
4. Il contenuto dell'avviso, di cui al precedente comma 2, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del vigente regolamento dell'ente, nonché in caso di definitività dell'atto irrogato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica.
5. Gli accertamenti di cui al comma 1, divenuti esecutivi, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
6. Eventuali rateizzazioni degli importi dovuti potranno essere concesse sulla base della disciplina di cui all'articolo n. 37 del presente Regolamento.

**ART. 33**  
**SANZIONI ED INTERESSI**

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate e dei Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i..
2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente pro tempore, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **ART. 34**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento ovvero essere anche disposto d'ufficio nello stesso termine decorrente dal momento in cui viene accertato il diritto alla restituzione.
2. In caso di istanza di parte, il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione della medesima.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. I contribuenti possono compensare i propri crediti derivanti da TARI se superiori all'importo minimo di cui al successivo art. 35, comprensivi degli interessi di legge, con gli importi dovuti al Comune sempre a medesimo titolo, entro i termini previsti per il rimborso delle somme non dovute.

## **ART. 35**

### **IMPORTI MINIMI**

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate.
2. Parimenti, non sono dovuti i rimborsi, riferiti a ciascuna annualità di imposta, pari o inferiori a 12,00 euro.

## **ART. 36**

### **CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni e quello che contesta l'omessa o parziale risposta al questionario, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono applicabili gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dai tributi locali.

## **ART. 37**

### **RATEIZZO DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune, su richiesta del contribuente che versa in condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, può concedere allo stesso la rateizzazione del debito accertato alle seguenti condizioni:
  - durata non superiore a 12 mesi;
  - importo della singola rata non inferiore a €. 50,00.
2. Nella richiesta di rateizzazione il contribuente dovrà indicare se i versamenti verranno effettuati con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. Sulle somme rateizzate saranno dovuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi a partire dalla data di scadenza del debito nei confronti del comune.
5. Nel caso in cui l'ammontare del debito da rateizzare risulti pari o superiore a €. 10.000,00, le rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia fideiussoria di pari importo.
6. Qualora ad una delle scadenze stabilite non venga pagata anche una sola rata:
  - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - il debitore decade dal beneficio delle sanzioni ridotte;
  - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
  - l'importo non può più essere rateizzato.

#### **ART. 38**

##### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
  - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
  - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
  - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.
2. Le modalità relative alla riscossione coattiva sono quelle stabilite dalla normativa vigente.

#### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **ART. 39**

##### **ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. A partire dalla stessa data sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

## **ART. 40**

### **CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.